

PORTO DI GENOVA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “MARITIME SECURITY”

PREMESSA

La presente ordinanza disciplina, per il porto di Genova, l'applicazione della normativa di “*maritime security*”, con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente ordinanza disciplina inoltre l'applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.

La “*maritime security*” si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (PSP) approvato dal Sig. Prefetto, nei piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) approvati dalla Capitaneria di porto di Genova in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (SSP). Le finalità delle misure contenute in suddetti piani di sicurezza sono tesi, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali ed agli impianti portuali alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati ed il cui corrispettivo è l'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Genova.

Sulla base delle pianificazioni di sicurezza e delle misure ivi contenute sorgono, in capo ai diversi soggetti: Autorità Portuale, terminalisti, operatori ed utenti, obblighi e divieti regolati a norma di legge, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione.

Documenti di riferimento

- Valutazione di sicurezza del porto di Genova (PSA) in vigore;
- Piano di sicurezza del porto di Genova (PSP) in vigore;
- Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Genova- Autorità Designata con cui, di concerto con l'Autorità Portuale di Genova, vengono definiti i confini del porto ai sensi dell'art. 2, c.3 della Direttiva 2005/65/CE;
- Piani di sicurezza degli impianti portuali (PFSP) del porto di Genova;
- Ordinanze in materia di accesso in ambito portuale emanate dall'Autorità Portuale di Genova.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
GENOVA**

Via Magazzini Generali, n. 4- 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428
[Http://www.genova.guardiacostiera.it](http://www.genova.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 263/2015

Porto di Genova – Disposizioni in materia di “maritime security”

Luogo- porto di Genova

Data- Giugno 2015

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTO** il capitolo XI-2 - *Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* - della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Supplemento. Ordinario n.228);
- VISTO** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di “*security*” nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante “Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007.
- VISTE** le risoluzioni e circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA** la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. – Riordino della legislazione in materia portuale;

VISTA	la propria ordinanza n. 108/99 in data 20 maggio 1999 e ss.mm.ii. – “Disciplina della circolazione nell’ambito del porto di Genova”;
VISTI	gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO	il verbale della conferenza dei servizi per la sicurezza portuale del 15 giugno 2015;
CONSIDERATA	la necessità di dare una disciplina organica alle misure di maritime security nel porto di Genova e mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci;

ORDINA

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini delle misure di *maritime security* applicabili nel porto di Genova, valgono le seguenti definizioni, così come derivate dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) citati in premessa.
 - a) **Autorità Designata:** Il Capo del Compartimento marittimo che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza e del capitolo XI-2 della convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all’interfaccia nave/porto dal punto di vista dell’impianto portuale;
 - b) **Porto di Genova:** l’ area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, individuata con il Decreto n. 309 in data 22.09.2014 del Capo del Compartimento Marittimo di Genova;
 - c) **Agente di sicurezza del porto (PSO):** punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Genova;
 - d) **Piano di Sicurezza del Porto (PSP):** piano elaborato dalla Capitaneria di porto di Genova sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall’Autorità Portuale ed approvato dal Prefetto. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004;
 - e) **Impianto portuale (*port facility*):** luogo in cui avviene l’interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova in qualità di Autorità Designata (**allegato A**);
 - f) **Piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP):** piano elaborato per assicurare l’applicazione di misure finalizzate a proteggere l’impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all’interno dell’impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza.
 - g) **Agente di sicurezza dell’impianto portuale (PFSO):** la persona designata dal terminalista come responsabile dell’elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell’impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX/1 della convenzione SOLAS 74;

- h) **Aree portuali comuni:** le aree ricadenti all'interno del porto di Genova, come definito, ma non ricadenti all'interno degli impianti portuali (*port facility*) di cui all'allegato A;
- i) **Ufficiale di sicurezza della nave (SSO):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale.
- j) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (SEC LEV. 1 – 3);
- k) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):** l'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- l) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare recepita nell'ordinamento italiano con Legge 23.05.1980 n°313;
- m) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS 74 (Londra, 12 dicembre 2002).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 2.1 Il regime di “*maritime security*” di cui alla presente ordinanza si applica alle aree portuali comuni, così come sopra definite, ed alle *port facility* presenti nel Porto di Genova (**allegato A**).
- 2.2 Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.

Articolo 3 - Norme di accesso in porto ed agli impianti portuali

- 3.1 L'accesso in porto è consentito, attraverso i varchi portuali (**allegato B**), a coloro che sono in possesso di un valido titolo di accesso rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova secondo le modalità previste in apposite ordinanze di disciplina della materia, nonché agli equipaggi ed ai passeggeri delle navi presenti in porto che siano in transito o destinati all'imbarco.
- 3.2 L'ingresso negli impianti portuali del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nei piani di sicurezza delle singole *port facility*.

Articolo 4 - Controllo degli accessi

- 4.1 Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali ed al personale di *security* ivi preposto, il titolo di accesso di cui all'articolo precedente.
- 4.2 Gli stessi soggetti possono essere assoggettati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza in essere, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto e nel rispetto delle attribuzioni di legge.
- 4.3 Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di *security* degli impianti portuali al momento della richiesta di accesso alle relative strutture secondo le modalità indicate nei rispettivi piani di

security approvati secondo la normativa vigente, mediante l'impiego di *metal detector* (ad arco e manuali), apparecchiature RX o simili e sistemi di rilevamento di esplosivi ove presenti.

- 4.4 Chi intende accedere alle aree portuali di Genova accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.
- 4.5 I passeggeri con autoveicolo al seguito accedono al porto, per dirigere direttamente all'imbarco, previa esibizione al personale di *security* di stanza ai varchi portuali di idoneo titolo di viaggio accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità. Tali passeggeri e veicoli possono avere accesso alle aree portuali non prima di 12 ore dalla partenza prevista della nave.
- 4.6 I passeggeri delle navi da crociera in transito che escono dal porto per recarsi in escursione o a diporto, al rientro presentano, al personale di *security* di stanza presso il solo varco portuale di Ponte dei Mille, il documento di imbarco rilasciato dalla nave, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.
- 4.7 Gli equipaggi delle navi in porto, in caso di discesa a terra, al momento del ritorno a bordo devono esibire, al personale di *security* di presidio al varco portuale, un documento di identità in corso di validità per il riscontro con la lista equipaggio della nave. E' fatto obbligo all'Agenzia raccomandataria della nave di rendere disponibile detta lista equipaggio all'Agente di sicurezza del porto o dell'impianto portuale 24 ore prima dell'arrivo della stessa per il successivo inoltro ai presidi di varco.
- 4.8 Le procedure di identificazione non hanno luogo nei confronti del personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del servizio 118, della ASL3 e della Capitaneria di Porto in caso di emergenza.

Articolo 5 - Obblighi del personale con compiti di security

- 5.1 L'agente di sicurezza del porto, gli agenti di sicurezza degli impianti portuali (PFSO), nonché tutto il personale con compiti di "*maritime security*", sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima vigente e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Designata in materia.
- 5.2 In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (PSP) e degli impianti portuali (PFSP), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito (si veda il precedente punto 4.5) di persone, veicoli, merci o cose.

Articolo 6 – Esercitazioni ed addestramenti

- 6.1 Ogni impianto portuale deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiore a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B 18.6).

- 6.2 Deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (B/18.5).
- 6.3 Tutti gli impianti portuali partecipano, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di *security* organizzate da questa Autorità designata in cooperazione con gli altri enti competenti.
- 6.4 Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

Articolo 7 – Autovalutazione / audit

- 7.1 A norma del Programma Nazionale di sicurezza marittima, i PFSO devono svolgere, al termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative delle pianificazioni di sicurezza (PFSP) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati all'Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
- 7.2 Gli impianti portuali devono, inoltre, prevedere un programma interno di audit che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal PFSO per l'eventuale verifica da parte dell'Autorità Designata.

Articolo 8 – Livelli di security

- 8.1 Il porto e gli impianti portuali soggetti al Cap. XI-2 della convenzione SOLAS ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livello con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. E' dovere del PFSO implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello Stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del PFSO comunicare all'Autorità designata ogni iniziativa a riguardo.
- 8.2 Tutte le navi che scalano il porto di Genova devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della *Regola 4.5 del capitolo XI-2 della SOLAS*, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informarne l'Autorità designata prima di entrare nel porto o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/ porto.

Articolo 9 – Dichiarazione di sicurezza (DOS)

- 9.1 Una dichiarazione di sicurezza deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto e la nave se:
- a) impianto e nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi ISPS ai lavori, la DOS sarà sottoscritta dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della circolare MSC 1111, annessa alla circolare titolo "Security" n° 03, del 28 giugno 2004;

- c) la nave, non soggetta alla regola 2 cap. XI/2 della SOLAS, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del regolamento CE 725/2004);
- d) l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.

- 9.2 La dichiarazione di sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code.
- 9.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) e l'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della DOS per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
- 9.4 Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la DOS sia stata firmata ed implementata.
- 9.5 Una nuova dichiarazione è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
- 9.6 Copia della DOS deve essere trasmessa all'Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 10 – Altri obblighi per gli impianti portuali

- 10.1 Gli impianti portuali registrano e comunicano all'Autorità Designata qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto secondo le procedure contenute nei piani di sicurezza.
- 10.2 Il PFSO è tenuto ad aggiornare l'Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature od organizzazione dell'impianto portuale perché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza.

Articolo 11 – Obblighi per le navi dirette nel porto di Genova

- 11.1 Le navi dirette nel porto di Genova, con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, ovvero, durante il viaggio, non appena il porto di Genova sia individuato come porto di scalo, devono presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) del Cap XI- 2 della SOLAS 74 nonché l'art.6.1 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro) del Regolamento (CE) n. 725/2004, attraverso la compilazione del *format* denominato SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini presenti a bordo, lista delle merci pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 03.04.2013 (**allegato C**). Il Comando di bordo potrà inviare le informazioni al Centro VTS di Genova mediante l'apposita funzione del sistema informatico PMIS 2. Qualora la nave non fornisse tali informazioni, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.

- 11.2 In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, l'Autorità Designata può disporre lo spegnimento dell'apparato AIS alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio nel porto di Genova.

Articolo 12 - Disposizioni particolari per le marine ed i circoli nautici

- 12.1 Le marine ed i circoli nautici presso i quali abitualmente ormeggino unità da diporto soggette alla disciplina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 4 aprile 2005 recante "Norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche", di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, ovvero unità da diporto battenti bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 500 GT, impiegate in attività commerciali (commercial yacht), devono dotarsi di apposito piano di sicurezza dell'impianto portuale (PFSP) a seguito di aggiornamento della valutazione di sicurezza a cura dell'Autorità Portuale.
- 12.2 Qualora invece dette marine e circoli nautici siano interessati solo saltuariamente dallo scalo delle unità di cui al precedente punto, dovranno coordinare le procedure di sicurezza con gli ufficiali di sicurezza di bordo mediante la redazione della DOS di cui al precedente articolo 9.

Articolo 13 – Disciplina sanzionatoria e disposizioni finali

- 13.1 I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
- 13.2 E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La sua diffusione sarà assicurata mediante:
- a) trasmissione al Comune di Genova ed alle Amministrazioni interessate;
 - b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c) ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Genova all'indirizzo www.guardiacostiera.it/genova, sezione ordinanze.

Genova, 05/08/2015

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Vincenzo MELONE

Allegato A

(Aree portuali comuni - elenco impianti portuali del porto di Genova)

Allegato B

(Varchi portuali- Limitazioni e orari)

Allegato C

(Ship pre-arrival information form)

ALLEGATO A

I confini dell'area portuale di Genova, ai fini della maritime security, sono stati definiti con decreto n. 309 in data 22 settembre 2014 del Capo del Compartimento Marittimo di Genova.

Le aree comprese all'interno del porto sono costituite: in parte da impianti portuali individuati quali "port facility" ai sensi dell'ISPS code e del Reg. (CE) n. 725/2004 e in parte da aree portuali c.d. "comuni", alle quali si accede attraverso i varchi portuali.

PORTO DI GENOVA – ELENCO IMPIANTI PORTUALI (PORT FACILITY)

DENOMINAZIONE	IMO PF No.	TIPOLOGIA
Forest Terminal Ponte Somalia Ponente	ITGOA-0001	General Cargo
Genoa Metal Terminal Ponte Eritrea	ITGOA-0003	General Cargo
Ilva S.P.A.	ITGOA-0006	Bulk carrier - Iron and steel products
Industrie Rebora Ponte Etiopia	ITGOA-0005	Containers - Ro-ro - General cargo
Molo Vecchio Crociere S.r.l.	ITGOA-0017	Passengers Ship - Mega-Yacht in commercial service
Porto Petroli - Ge Multedo	ITGOA-0007	LPG, LNG or petrol storage - Other dangerous goods
Sampierdarena Olii - Calata Mogadiscio	ITGOA-0008	Load/Uni Vegetables Oil
Terminal Eni - Calata Olii Minerali	ITGOA-0010	LPG, LNG or petrol storage
Terminal Messina	ITGOA-0011	Containers - Ro-ro
Terminal Petrolig - Calata Olii Minerali	ITGOA-0013	LPG, LNG or petrol storage
Terminal Rinfuse Genova S.r.l.	ITGOA-0014	Bulk carrier
Terminal S.E.C.H. - Calata Sanità	ITGOA-0016	Containers
Terminal Saar - Ponte Paleocapa	ITGOA-0015	Load/unl. Vegetables Oils
Terminal San Giorgio Ponte Libia -Somalia	ITGOA-0019	Containers - Ro-ro - General cargo
Terminal Stazioni Marittime S.P.A.	ITGOA-0009	Passenger Ship - Passenger ferries
Voltri Terminal Europa	ITGOA-0004	Containers

PORTO DI GENOVA – AREE PORTUALI COMUNI

Il porto di Genova risulta suddiviso nelle seguenti quattro macro aree:

- settore industriale delle riparazioni navali, compreso tra il confine di levante del porto ed il porto antico;
- settore passeggeri, compreso tra il varco S. Limbania ed il varco Albertazzi;
- settore Commerciale, compreso tra il varco Albertazzi ed il confine di ponente (Ponte Canepa Terminal Messina);
- bacino di Voltri aree PDE – Voltri Terminal Europa (VTE)

ALLEGATO B

VARCHI COMUNI PORTUALI ED ORARI DI APERTURA NELL'ARCO DELLA SETTIMANA

VARCO	L	M	M	G	V	S	D	Nota
Levante	06.30 – 20.00					06.30 – 15.00	Chiuso	
Pedonale Saffi	H24							Apertura da remoto
Giano	07.00 – 19.00					Chiuso		
Quadrio	H 24							
Grazie	H 24							
Santa Limbania	H 24							
Ponte dei Mille	H 24							
Albertazzi uscita	06.00 – 24.00							
Passo Nuovo e Scala pedonale	Chiuso							
San Benigno – Prevarco ingresso	06.00 – 22.00					06.00 – 14.00	Chiuso	
San Benigno entrata ed uscita	06.00 – 22.00					06.00 – 14.00	Chiuso	
Etiopia	H 24							
Derna	Ferroviario a richiesta							
Campetto / Rio San Giuliano	H 24							
Viadotto VTE	06.00 – 22.00					06.00 – 14.00	Chiuso	Negli orari di chiusura è gestito da remoto dal Concessionario

VARCHI GESTITI IN AUTONOMIA DAI CONCESSIONARI

- Terminal Messina
- ILVA
- Porto Petroli

ALLEGATO C

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF
THE PORT OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				Flag State			
Type of ship				Call Sign			
Gross Tonnage				Inmarsat call numbers (if available)			
Name of Company				Imo number of Company			
CSO name & 24 hour contact details							
Port of arrival				Port facility of arrival (if known)			
<i>Port and port facility information</i>							
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)							
Primary purpose of call							
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)	YES	ISSC	NO - why not?		Issued by (name of Administration or RSO)	Expiry date (dd/mm/yyyy)	
Does the ship have an approved SSP on board?	YES	NO	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)	Security Level 1	Security Level 2	Security Level 3	
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2/ 9.2.1.4)						YES	NO
No. (as above)							
1							
2							

3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities:

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES	NO
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)			
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	YES	NO	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)	YES	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 and B/4.39.4 ISPS Code)	YES

Other security-related information

Is there any security-related matter you wish to report?	YES	Provide details:	NO
--	-----	------------------	----

Agent of ship at intended port of arrival

Name: .	Contact details (Tel. no.):
---------	-----------------------------

Identification of person providing the information

Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		